

Gasolio, rimborso accise: come recuperare quelle del III trimestre 2019



L'**Agenzia delle Dogane** ha comunicato che le richieste di **rimborso delle accise sul gasolio** relative ai consumi effettuati nel terzo trimestre 2019 (1° luglio – 30 settembre) possono essere presentate a partire dal 1° ottobre e fino al 31 ottobre 2019. Lo ha ricordato

Ai fini della **fruizione del rimborso** è obbligatoria l'indicazione, nella fattura elettronica della targa dei carburanti.

Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori, così come previsto dalla Legge di stabilità 2016.

L'ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2019 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio. Possono usufruire dell'agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto. Per la fruizione dell'agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

[Qui è disponibile il software aggiornato](#) per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione.

[Home](#) | [Privacy Policy](#) | [Il widget di Trasporti-Italia](#)

Copyright © 2020 Trasporti-Italia, il portale italiano dei trasporti e della logistica. Tutti i diritti riservati. Testata giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma (n. 47 del 10 marzo 2014). Direttore Responsabile Claudia Montoneri. Edita da Officina Telematica, via Carlo Bartolomeo Piazza 8, 00161 Roma - P.Iva 05174190651. Officina Telematica srl è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione (ROC) del Corecom Lazio (n. 24441 del 09/04/2014). Gli inserzionisti possono quindi accedere ai contributi previsti dal Bonus Pubblicità. Per l'invio di comunicati e la segnalazione di notizie: redazione[chiocciola]trasporti-italia.com. Per la pubblicità su Trasporti-Italia, la richiesta del mediakit o di preventivi: marketing[chiocciola]trasporti-italia.com